



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 - Tel. 0921/551611 -
pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it-
sito web: www.comune.polizzi.pa.it
C.F.: 83000690822 - P.IVA: 02785040821



ORDINANZA N. 22 del 22/02/2022

OGGETTO: DISPOSIZIONI ALL'APPLICAZIONE ED AL RISPETTO DEGLI ARTT. 42, 44, 47, 52, 55, 56 DEL D.P.R. n.753/80 LUNGO LA SEDE FERROVIARIA RICADENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA.

IL SINDACO

VISTA la nota prot. n. RFI-DOI.DOIT.PA.UTCL\PEC\P\2021\0000655 datata 16/11/2021 della R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo - Unità Territoriale Caltanissetta), pervenuta a questo Comune in data 18/11/2021 prot. n. 12982, avente ad oggetto: "Richiesta emissione ordinanza contingibile e urgente per ottemperanza disposizioni normative di cui al titolo III del SD.P.R. n. 753/80";

CONSIDERATO che con la suddetta nota viene richiesto di emettere apposita ordinanza, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di richiamare l'attenzione dei privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria relativamente al rigoroso rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, nonché di voler disporre ogni possibile azione di vigilanza e controllo atta ad assicurare l'effettiva attuazione, da parte dei cittadini, del provvedimento emanato, e ciò al fine di eliminare elementi che rappresentino potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione ferroviaria, ed evitare un concreto rischio per la sicurezza della circolazione dei treni o eventi anomali di particolare rilevanza;

VISTI gli artt. 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del DPR n.753 dell'11/07/1980:

art. 42: Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.

Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste, in vicinanza di ferrovie. L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame. Qualora, entro il termine su indicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 44.: E' vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure e' vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.

E' vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Art. 47.:I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio. I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione,

possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la demolizione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende

esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

Art. 52.: Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55.: I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 56.: Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente e' aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

CONSIDERATI i rischi di derivanti dalla mancata osservanza delle disposizioni sopra richiamate:

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Polizzi Generosa, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed **eliminare i fattori di pericolo** per la mancata osservanza degli artt. 42, 44, 47, 52, 55 e 56 del DPR n.753 dell'11/07/1980, in premessa meglio evidenziati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, e ciò al fine di scongiurare situazioni di pericolo alla circolazione dei treni.

DISPONE

Che la presente venga:

- Pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune;
- Trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- Trasmessa alla Prefettura di Palermo;
- Trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato – Piazza Roma n. 27 — 93100 Caltanissetta;
- Trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato – Piazzetta Cairoli, 5 — 90123 Palermo;
- Trasmessa in copia all'Ufficio Tecnico Comunale (3^a Area Tecnica e 4^a Area Tecnica);
- Trasmessa in copia ai Comuni confinanti con il Comune di Polizzi Generosa, per la pubblicazione nei rispettivi Albo Pretorio comunali;

- Divulgata mediante organi di stampa e di informazione;
- Divulgata mediante affissione su bacheche e punti informativi di questo Comune, al fine di assicurarne più ampia conoscenza a tutti gli interessati.

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/80 e successive modificazioni ed art. 32 della L. 689/81 e successive modificazioni, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Le Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia dello Stato, Corpo Forestale, Polizia Municipale, etc.), ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o in alternativa, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Polizzi Generosa, lì 22/02/2022

IL SINDACO
F.to Dott. Gandolfo Librizzi